

🚔 stampa | chiudi

17-02-2015 sezione: ECONOMIA

Voluntary disclosure: via libera al modello per l'emersione

Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha licenziato la versione finale del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono (a dire il vero solo in parte) le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate al fisco, in un'ottica di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria

Come noto, possono aderire alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e tutti coloro che intendono sanare eventuali violazioni dichiarative.

L'emersione riguarda solamente le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Aderendo alla voluntary si potrà beneficiare di importanti riduzioni delle sanzioni legate alle violazioni commesse ed è esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015.

L'invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza si dovrà depositare (tramite PEC) tutta la documentazione necessaria e una relazione tecnica di accompagnamento (redatta dal contribuente stesso o dal professionista che lo assiste) che dovrà essere strutturata in sette punti e che dovrà riguardare e richiamare la documentazione prodotta in allegato.

È stata prevista la possibilità di presentare un'istanza integrativa sempre nei trenta giorni successivi all'invio della prima domanda di ammissione alla procedura.

Nello specifico, la domanda di ammissione alla procedura di emersione dovrà indicare:

1. la tipologia di collaborazione richiesta (nazionale o internazionale) con l'awertenza che il modello telematico presentato da ciascun interessato, in via autonoma, andrà compilato con la spunta della sola casella internazionale qualora l'ambito oggettivo concerna anche la definizione di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti di imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero;

- 2. i dati del contribuente che presenta l'istanza;
- 3. i soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi, in relazione ai quali ci si intende awalere della procedura di collaborazione volontaria (ad esempio i cointestatari di conti correnti, di immobili, di partecipazioni detenute -anche indirettamente- in veicoli societari esteri owero enti esteri quali i trust e/o le fondazioni);
- 4. l'opzione, ove possibile, per il c.d. metodo forfettario per il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere;
- 5. in relazione a ciascun periodo d'imposta, il valore complessivo delle attività estere oggetto di emersione ripartite, in base al paese in cui sono detenute;
- 6. tutti gli eventuali apporti di capitale, cioè qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera (non costituiscono apporti di capitale i frutti delle attività estere);
- 7. il luogo in cui le attività sono detenute alla data di presentazione della domanda e del luogo in cui le stesse saranno detenute successivamente e il valore complessivo delle consistenze oggetto di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta;
- 8. per ciascun perçodo d'imposta e con riferimento alle attività oggetto di emersione, i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, le maggiori ritenute e i maggiori contributi previdenziali.

Con riferimento ai documenti allegati redatti in lingua straniera, sarà necessaria una traduzione in italiano (e questo potrebbe comportare delle inutili lungaggini considerando che spesso si tratta di migliaia di pagine di documenti). In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; nei casi di documenti redatti in lingue diverse dalle precedenti, sarà necessaria una traduzione giurata.

Per quel che riguarda la relazione di accompagnamento si specifica che quest'ultima si comporrà di una "parte introduttiva" contenente un prospetto riconciliativo tra documentazione presentata in allegato e quanto dichiarato nel modello per l'accesso alla procedura, di una parte di dettaglio delle informazioni sui soggetti collegati e sulle attività estere e dei redditi derivanti dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività oggetto di emersione.

Ma non solo: bisognerà fornire tutte le informazioni riguardanti la composizione dei valori dei maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte e delle ritenute evase e degli "scudi fiscali" che si intendono far valere.

Si tratta delle prime indicazioni operative, in attesa dei chiarimenti tecnici che dovrebbero arrivare con la Circolare interpretativa, che riguardano la procedura di emersione che oramai sta entrando nel vivo. Il timore è che le indicazioni procedurali possano "scontrarsi" con la variegate e complesse fattispecie che saranno oggetto di regolarizzazione con il rischio di creare inutili e pericolosi "ingolfamenti" nella procedura.

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.